

Proposta di legge

Albo regionale delle imprese agricoloforestali. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Albo regionale delle imprese agricoloforestali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2000

Art. 2 – Norme transitorie e finali

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4 comma 1, lettera l) e n) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di adeguare la normativa regionale relativa all'albo delle imprese agricoloforestali alla nuova disciplina stabilita dal d.lgs. 34/2018 si interviene modificando l'articolo 13 della l.r. 39/2000. La nuova disciplina statale ha previsto che gli albi istituiti dalle Regioni siano articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazione e prevedendo una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

2. Relativamente ai requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo il d.lgs. 34/2018 prevede che le imprese, fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possiedano requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti

legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs 34/2018; al fine di dettagliare i suddetti requisiti la normativa nazionale rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri minimi ai quali le Regioni sono tenute ad adeguarsi;

3. nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale citato è necessario intervenire sulla normativa regionale per adeguare la disciplina dell'albo alla nuova articolazione;

approva la presente legge:

Art. 1

Albo regionale delle imprese agricoloforestali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2000

1. L'articolo 13 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Albo regionale delle imprese agricoloforestali

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) è istituito l'albo regionale delle imprese agricoloforestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 7 comma 1 del d.lgs 34/2018.

2. L'albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico economiche e alle tipologie di prestazioni.

3. All'albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:

a) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) non si trovano in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

- c) hanno almeno un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
- d) hanno un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4 tenuto conto delle capacità tecnico economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
- e) dispongono di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4 tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
- f) rispondono a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla regione.

3. L'Albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento i requisiti di cui al comma 2 nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo.

Art. 2

Norme transitorie e finali

1. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, comma 4 della l.r. 39/2000.

2. L'articolo 13, commi 1, 2 e 3 della l.r. 39/2000, così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Fino a tale data resta valida l'iscrizione all'albo delle imprese agricole forestali effettuata sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.